

Oggetto: Aeroporto di Catania Fontanarossa – Provvedimento ricognitorio dei prestatori di servizi di assistenza a terra operanti per le categorie oggetto del provvedimento di limitazione del Direttore Generale dell'ENAC n. 86 del 6 dicembre 2022.

**IL DIRETTORE CENTRALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
E SVILUPPO INFRASTRUTTURE**

- Visto il Codice della Navigazione;
- Vista la direttiva n. 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra;
- Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi previsti dalla citata direttiva comunitaria e in particolare gli articoli 4, 5 e 11, nonché l'allegato A) di cui all'articolo 1;
- Visti il Regolamento adottato dall'ENAC "*Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*" edizione n. 7, Em.1 del 17 maggio 2022 di seguito denominato "Regolamento";
- Visto l'articolo 15, comma 5, lettera a) del Regolamento, il quale precisa che una volta accertato il numero massimo di prestatori ammissibili per la categoria di servizio di assistenza a terra assoggettata a limitazione non si procede a selezione degli stessi tramite procedure di gara, nel caso in cui siano già presenti prestatori certificati e operanti nel numero massimo previsto e sia rispettato il requisito di indipendenza richiesto dalla normativa di riferimento;
- Visto il provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC n. 86 del 6 dicembre 2022 con il quale, in parziale accoglimento di quanto richiesto dalla società di gestione aeroportuale SAC S.P.A., è stata disposta, per la



durata di sette anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento, la limitazione all'accesso ai servizi di assistenza a terra sull'aeroporto di Catania Fontanarossa, ai sensi degli articoli 4, co. 2, e 5, co. 2, del decreto legislativo n. 18 del 1999, per le categorie 3 e 5 dell'allegato "A" del medesimo decreto legislativo, con esclusione della sottocategoria 5.7:

- a) a tre prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra e a due vettori in autoproduzione in possesso della certificazione di classe 1;
- b) a tre prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso della certificazione di classe 2;

Vista la nota del 15 dicembre 2022 n.155530, con la quale la Direzione Aeroportuale Sicilia Orientale ha comunicato che:

a) attualmente presso l'aeroporto di Catania Fontanarossa risultano presenti e operanti per le categorie di servizi oggetto della limitazione disposta con il citato provvedimento del Direttore Generale:

- per la categoria 3 i seguenti tre operatori certificati per la classe 1: Aviation Services S.p.A., Aviapartner Sicily s.r.l.; ASC Handling srl.;
- per la categoria 5 i seguenti 3 operatori certificati per la classe 1: Aviation Services S.p.A , GH Catania s.r.l., ASC Handling srl.;
- per i servizi certificati di classe 2 i seguenti tre operatori: Fly Service srl, H24 srl, Argos VPH srl;

b) la società Poste italiane che pur se certificata per la categoria di servizi di assistenza a terra 5.4 (limitatamente al trasporto della posta tra l'aerostazione e l'aeromobile e viceversa) esplica di fatto tale attività limitatamente al trasporto diretto della posta tra il proprio centro meccanizzato postale, esterno al sedime aeroportuale, fino alla piazzola dedicata, ove le operazioni di carico/scarico sull'aeromobile sono svolte dalla società GH Catania s.r.l.;

Considerata la necessità di acclarare, attraverso un atto di carattere ricognitorio, quali siano i prestatori dei servizi di assistenza a terra certificati ed effettivamente operanti presso l'aeroporto di Catania Fontanarossa dopo l'adozione del citato provvedimento di limitazione del Direttore Generale dell'ENAC, corrispondenti, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettera a) del Regolamento, al numero massimo consentito e quindi autorizzati a svolgere in via esclusiva i servizi di assistenza a terra, per



la durata di sette anni decorrenti dalla data di adozione del medesimo provvedimento di limitazione;

#### DICHIARA

che, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettera a) del Regolamento, in attuazione del provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC n. 86 del 6 dicembre 2022 di cui in premessa, i servizi di assistenza a terra nell'Aeroporto di Catania Fontanarossa per le categorie soggette a limitazione - 3 e 5 con esclusione della sottocategoria 5.7 - sono svolti, in via esclusiva, nel periodo di vigenza della limitazione, dalle seguenti società, fermo restando il mantenimento delle previste certificazioni:

per lo svolgimento dei servizi certificati di classe 1

- per la categoria 3: Aviation Services S.p.A., Aviapartner Sicily srl., ASC Handling srl.;
- per la categoria 5: Aviation Services S.p.A., GH Catania srl., ASC Handling srl.;

per lo svolgimento dei servizi certificati di classe 2

- Fly Service srl, H24 srl, Argos VPH srl.

Il Direttore

Ing. Claudio Eminente

(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii)

Tarantini  
Bergamini